PKGR
Pensionskasse Graubünden
Cassa da pensiun dal Grischun
Cassa pensioni dei Grigioni

Modifiche nel Regolamento quadro a partire dal 2027

Il Regolamento quadro della Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR) verrà modificato in alcuni punti per il 1° gennaio 2027. Oltre a modifiche di contenuto, sono state precisate e semplificate delle formulazioni e sono stati apportati degli adeguamenti formali e redazionali.

Nelle pagine seguenti troverà una panoramica delle principali modifiche sostanziali come pure un'esposizione comparativa delle disposizioni modificate.

Il Regolamento quadro può essere scaricato all'indirizzo www.pkgr.ch/it/biblioteca//#vorsorge.

Se ha delle domande, il team previdenza CPGR è a Sua disposizione.



per e-mail vorsorge@pk.gr.ch

tramite il portale online «Contatto → Inserisca un nuovo messagio»

telefonicamente al numero +41 81 257 35 75

Punti chiave: le principali modifiche

Art. 17 – Rendita di vecchiaia

Cpv. 7 e 8
Durante il periodo del differimento del pensionamento risp. in caso di continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento di 65 anni, verrà ora riscosso un contributo di rischio. Il suo importo ammonterà di norma all'1% del salario assicurato. In caso di decesso, le persone superstiti godranno della stessa copertura assicurativa, di cui beneficiavano prima del differimento del pensionamento o della continuazione della previdenza.
La tutela delle persone superstiti risulterà migliorata rispetto alla normativa finora vigente.

Art. 25 – Rendita per partner

Cpv. 2
I requisiti per il diritto alla rendita dovranno essere soddisfatti al momento in cui subentra il caso di previdenza e non già prima del raggiungimento dell'età di riferimento della persona assicurata. Il diritto alla rendita per partner verrà agevolato.

Art. 28 – Capitale in caso di decesso

Cpv. 3
La CPGR introdurrà la rendita di vecchiaia con protezione del capitale.
La protezione del capitale aumenterà la sicurezza finanziaria delle persone superstiti qualora la persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia deceda prima di aver compiuto 75 anni.

La CPGR offrirà questa prestazione aggiuntiva a titolo gratuito per le persone assicurate. Non sarà necessario farne richiesta. La protezione del capitale varrà automaticamente per tutte le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia nelle casse di previdenza «attivi e nuovi beneficiari di rendita» come pure «Banca Cantonale Grigione».

Trova ulteriori informazioni nel nostro
Opuscolo informativo «rendita di vecchiaia con protezione del capitale».

Art. 29 – Prestazioni di terzi

Cpv. 1
Nel calcolo dell'indennità supplementare per persone superstiti, ora verrà preso in considerazione il 90%, anziché l'80%, del reddito presumibilmente perso.
Questa modifica potrà comportare una minore riduzione delle rendite.

Art. 37 – Utilizzo delle prestazioni di uscita

Cpv. 1
La CPGR non trasferirà le prestazioni di uscita a un istituto di previdenza 1e. La prestazione di uscita verrà versata a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio ammesso.

Disposizioni modificate: confronto

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
Art. 17 Rendita di vecchiaia **Cpv. 7** ~~Non vengono riscossi contributi di rischio. Il pensionamento viene posticipato al massimo fino al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 70 anni. Fatta eccezione per il prelievo di capitale risp. per la rendita di vecchiaia e le rendite che dipendono da essa, tutte le prestazioni si estinguono al più tardi al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Le dichiarazioni scritte per il prelievo di capitale presentate prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria mantengono la propria validità.~~ Durante il differimento del pensionamento o durante la continuazione della previdenza vengono riscossi contributi di rischio. L'entità dei contributi è stabilita nel piano di previdenza. **Cpv. 8** Se nel corso del differimento del pensionamento risp. durante la continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento le persone assicurate risultano incapaci di lavorare, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile con la cessazione della continuazione del versamento del salario o delle prestazioni per perdita di salario. In caso di decesso le prestazioni ai superstiti si conformano alle disposizioni per persone assicurate.	**Art. 17 Rendita di vecchiaia** **Cpv. 7** Non vengono riscossi contributi di rischio. Il pensionamento viene posticipato al massimo fino al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 70 anni. Fatta eccezione per il prelievo di capitale risp. per la rendita di vecchiaia e le rendite che dipendono da essa, tutte le prestazioni si estinguono al più tardi al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Le dichiarazioni scritte per il prelievo di capitale presentate prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria mantengono la propria validità. **Cpv. 8** Se nel corso del differimento del pensionamento risp. durante la continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento le persone assicurate risultano incapaci di lavorare, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile con la cessazione della continuazione del versamento del salario o delle prestazioni per perdita di salario.
Art. 25 Rendita per partner **Cpv. 2** ~~Se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 1 lett. b) sono soddisfatti per più di una persona, il diritto conformemente al cpv. 1 lett. b) sussiste per ogni persona, tuttavia per un importo massimo pari alla rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP. Se, oltre alle persone di cui al cpv. 1 lett. a), hanno diritto anche persone di cui al cpv. 1 lett. b), per tutte le persone sussiste il diritto massimo in misura pari all'importo della rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP.~~	**Art. 25 Rendita per partner** **Cpv. 2** Se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 1 lett. b) sono soddisfatti per più di una persona, il diritto conformemente al cpv. 1 lett. b) sussiste per ogni persona, tuttavia per un importo massimo pari alla rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP. Se, oltre alle persone di cui al cpv. 1 lett. a), hanno diritto anche persone di cui al cpv. 1 lett. b), per tutte le persone sussiste il diritto massimo in misura pari all'importo della rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP.

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
Art. 28 Capitale in caso decesso *Avvertenza* *A seguito dell'inserimento del nuovo cpv. 3, la numerazione dei capoversi viene modificata rispetto alla precedente versione. Una parte delle modifiche contrassegnate riguarda quindi solo la numerazione dei capoversi e i rinvii.*	**Art. 28 Capitale in caso di decesso**
Cpv. 1 Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di invalidità decede ~~prima del pensionamento~~, è dovuto un capitale in caso di decesso. ~~Quest'ultimo è composto dal capitale individuale e dal capitale garantito in caso di decesso.~~	**Cpv. 1** Se una persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità decede prima del pensionamento, è dovuto un capitale in caso di decesso. Quest'ultimo è composto dal capitale individuale e dal capitale garantito in caso di decesso.
Cpv. 2 Il capitale individuale in caso di decesso ~~di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di invalidità~~ corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, dedotti i costi per il finanziamento di tutte le prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 24 fino all'art. 27, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni (esclusi gli interessi). Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni (sempre esclusi gli interessi), a condizione che la persona ~~assicurata~~ deceduta ~~o la persona che percepisce una rendita di invalidità ne abbia fornito prova scritta~~ ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni entro tre mesi dal momento del versamento di ~~un~~ una prestazione di libero passaggio. I costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti corrispondono al valore attuale delle prestazioni per i superstiti e sono calcolati sulla base dei principi di tecnica attuariale della Cassa pensioni.	**Cpv. 2** Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, dedotti i costi per il finanziamento di tutte le prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 24 fino all'art. 27, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni (esclusi gli interessi). Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni (sempre esclusi gli interessi), a condizione che la persona assicurata deceduta o la persona che percepisce una rendita di invalidità ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni entro tre mesi dal momento del versamento di una prestazione di libero passaggio. I costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti corrispondono al valore attuale delle prestazioni per i superstiti e sono calcolati sulla base dei principi di tecnica attuariale della Cassa pensioni.
Cpv. 3 ~~Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a CHF 50'000.~~ Il capitale individuale in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, che decede prima dei 75 anni di età, corrisponde alle rendite di vecchiaia ancora in sospeso fino ai suoi 75 anni dedotte le rendite vedovili o le rendite	**Cpv. 3** Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a CHF 50'000.

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
per partner ancora in sospeso fino a momento. Se una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia decede dopo il 75 anni, non è dato alcuno diritto a un capitale individuale in caso di decesso.	
Cpv. 4 ~~Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio:~~ ~~a) alla coniuge o al coniuge e ai figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani; in loro assenza~~ ~~b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una relazione di coppia senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza~~ ~~c) a tutti i figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza~~ ~~d) ai genitori della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità, in loro assenza~~ ~~e) alle sorelle e ai fratelli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità.~~ Il capitale garantito in caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di invalidità ammonta a CHF 50'000. Se muore una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, non sussiste alcun capitale garantito in caso di decesso.	**Cpv. 4** Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio: a) alla coniuge o al coniuge e ai figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani; in loro assenza b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una relazione di coppia senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza c) a tutti i figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza d) ai genitori della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità, in loro assenza e) alle sorelle e ai fratelli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità.
Cpv. 5 ~~In assenza di persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4, il capitale viene incamerato dalla Cassa pensioni.~~ Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio: a) alla coniuge o al coniuge e ai figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani; in loro assenza b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona deceduta partecipava in misura	**Cpv. 5** In assenza di persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4, il capitale viene incamerato dalla Cassa pensioni.

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una relazione di coppia senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza c) a tutti i figli della persona deceduta; in loro assenza d) ai genitori della persona deceduta, in loro assenza e) alle sorelle e ai fratelli della persona deceduta.	
Cpv. 6 ~~Non hanno diritto a un capitale in caso di decesso le persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4 lett. b) se percepiscono una rendita vedovile o per partner della previdenza professionale in virtù di un matrimonio o di una relazione di coppia precedenti.~~ In assenza di persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 5, il capitale viene incamerato dalla Cassa pensioni.	**Cpv. 6** Non hanno diritto a un capitale in caso di decesso le persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4 lett. b) se percepiscono una rendita vedovile o per partner della previdenza professionale in virtù di un matrimonio o di una relazione di coppia precedenti.
Cpv. 7 ~~Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può modificare, tramite una clausola beneficiaria scritta, l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 4. Può comunicare quali persone con quali importi parziali, all'interno dei singoli gruppi, devono avere diritto al capitale di decesso. Inoltre, il gruppo A può essere postposto agli altri gruppi oppure combinato con essi. L'ordine dei gruppi da C a E può essere modificato.~~ ~~La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata per iscritto dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità in qualsiasi momento della sua vita.~~ Non hanno diritto a un capitale in caso di decesso le persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 5 lett. b) se percepiscono una rendita vedovile o per partner della previdenza professionale in virtù di un matrimonio o di una relazione di coppia precedenti.	**Cpv. 7** Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può modificare, tramite una clausola beneficiaria scritta, l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 4. Può comunicare quali persone con quali importi parziali, all'interno dei singoli gruppi, devono avere diritto al capitale di decesso. Inoltre, il gruppo A può essere postposto agli altri gruppi oppure combinato con essi. L'ordine dei gruppi da C a E può essere modificato. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata per iscritto dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità in qualsiasi momento della sua vita.
Cpv. 8 ~~Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non~~	**Cpv. 8** Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
~~è in possesso di una clausola beneficiaria scritta, il capitale in caso di decesso viene versato con temporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 4 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante la notifica di relazione di coppia dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita d'invalidità è ancora in vita.~~ Quando è ancora in vita, la persona assicurata o la persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità può modificare, tramite una clausola beneficiaria scritta, l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 5. Può comunicare quali persone con quali importi parziali, all'interno dei singoli gruppi, devono avere diritto al capitale di decesso. Inoltre, il gruppo A può essere postposto agli altri gruppi oppure combinato con essi. L'ordine dei gruppi da C a E può essere modificato. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata per iscritto dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita di vecchiaia o di invalidità in qualsiasi momento della sua vita.	possesso di una clausola beneficiaria scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 4 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante la notifica di relazione di coppia dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita d'invalidità è ancora in vita.
Cpv. 9 ~~Le persone beneficiarie di cui al cpv. 4 devono presentare una richiesta scritta per il versamento del capitale in caso di decesso entro sei mesi dal decesso della persona assicurata, in caso contrario qualsiasi diritto decade. Esse devono dimostrare di soddisfare i presupposti per far valere il diritto al capitale in caso di decesso.~~ Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una clausola beneficiaria scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 5 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante la notifica di relazione di	**Cpv. 9** Le persone beneficiarie di cui al cpv. 4 devono presentare una richiesta scritta per il versamento del capitale in caso di decesso entro sei mesi dal decesso della persona assicurata, in caso contrario qualsiasi diritto decade. Esse devono dimostrare di soddisfare i presupposti per far valere il diritto al capitale in caso di decesso.

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
coppia dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita di invalidità è ancora in vita. **Cpv. 10** Le persone beneficiarie di cui al cpv. 5 devono presentare una richiesta scritta per il versamento del capitale in caso di decesso entro sei mesi dal decesso della persona defunta, in caso contrario qualsiasi diritto decade. Esse devono dimostrare di soddisfare i presup-posti per far valere il diritto al capitale in caso di decesso.	**Abs. 10**
Art. 29 Prestazioni di terzi **Cpv. 1** Se esistono contemporaneamente dei diritti a prestazioni - dell'AVS/AI, - dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, - dell'assicurazione militare, - di assicurazioni sociali estere, - di un'assicurazione alla quale il datore ~~la datrice affiliata o il datore~~ di lavoro ha versato dei premi, - di altri istituti di previdenza e di libero passaggio, - di una terza persona responsabile, - di un eventuale reddito lordo da attività lucrativa effettivamente conseguito o ragionevolmente conseguibile nonché di eventuali prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di una persona che ha percepito una rendita di invalidità, le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte in modo tale che tutti i pagamenti raggiungano complessivamente per l'invalidità o la vecchiaia al massimo il 100 % del salario lordo e per i superstiti al massimo il 90% ~~l'80 %~~ del ~~salario lordo~~ reddito presumibilmente perso.	**Art. 29 Prestazioni di terzi** **Cpv. 1** Se esistono contemporaneamente dei diritti a prestazioni - dell'AVS/AI, - dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, - dell'assicurazione militare, - di assicurazioni sociali estere, - di un'assicurazione alla quale la datrice di lavoro affiliata o il datore di lavoro ha versato dei premi, - di altri istituti di previdenza e di libero passaggio, - di una terza persona responsabile, - di un eventuale reddito lordo da attività lucrativa effettivamente conseguito o ragionevolmente conseguibile nonché di eventuali prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di una persona che ha percepito una rendita di invalidità, le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte in modo tale che tutti i pagamenti raggiungano complessivamente per l'invalidità o la vecchiaia al massimo il 100 % del salario lordo e per i superstiti al massimo l'80 % del salario lordo.

Regolamento quadro 2027	Regolamento quadro 2026
Art. 37 Utilizzo della prestazione di uscita **Cpv. 1** La prestazione di uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza in Svizzera o in Liechtenstein a favore della persona assicurata uscente. Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita deve essere utilizzata per costituire un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio o per costituire una polizza di libero passaggio presso un istituto di previdenza in Svizzera. La Cassa pensioni non trasferisce la prestazione di uscita a un istituto di previdenza 1e.	**Art. 37 Utilizzo della prestazione di uscita** **Cpv. 1** La prestazione di uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza in Svizzera o in Liechtenstein a favore della persona assicurata uscente. Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita deve essere utilizzata per costituire un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio o per costituire una polizza di libero passaggio presso un istituto di previdenza in Svizzera.